

**Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 1057 (1).**

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30". Approvazione documento denominato "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo".

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 maggio 2011, n. 32.

La Giunta regionale

Visti

- il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m. e i., contenente "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";

- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. e i., recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto in particolare, il Capo I (artt. 4, 5, 6 e 7) del precitato D.Lgs. n. 276/2003 concernente il "Regime Autorizzatorio e Accreditamenti" degli organismi pubblici e privati ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 276/2003 l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo;

- che il successivo art. 7 dispone l'istituzione, da parte delle regioni, di un apposito elenco per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3 del richiamato D.Lgs. n. 181/2000 e dei principi esplicitati nello stesso art. 7 del D.Lgs. n. 276/2003;

Considerato che la Regione Abruzzo intende promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati ed accreditati secondo le previsioni di cui alle disposizioni normative sopra riferite;

Dato atto che attraverso l'istituto dell'accREDITamento l'operatore, pubblico o privato, acquisisce l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro;

Visto l'allegato documento denominato "Disciplina per l'AccREDITamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo", che raccoglie le disposizioni inerenti:

- le procedure ed i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro;
- le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati;
- l'affidamento dei servizi al lavoro;

Rilevato in particolare, che:

- l'accreditamento disciplinato dal documento di cui sopra ha natura sperimentale ed ha la durata di due anni, durante i quali la Giunta Regionale provvede a definire le modalità di passaggio dall'elenco provvisorio degli organismi accreditati, a quello definitivo;
- il soggetto richiedente l'accreditamento deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del richiamato D.Lgs. n. 276/2003;
- su specifica richiesta, possono essere accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del precitato D.Lgs. n. 276/2003, e che siano in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di cui al punto che precede;
- l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree:
  - Accesso ed informazione;
  - Analisi del caso individuale (Profiling);
  - Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;
  - Mediazione per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- l'Elenco regionale dei soggetti accreditati è istituito presso l'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro;

Ritenuto dunque:

- di dover approvare il documento denominato "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo", allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A);
- di individuare il Servizio Gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative - DL25, quale Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per tutte le attività di cui al disciplinare de quo;
- di rinviare a specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, così come disposto dall'art. 11 del documento de quo, l'approvazione della modulistica afferente la disciplina in argomento;

Visto il verbale della riunione della Commissione Tripartita Regionale - seduta del 25 novembre 2010;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

- 1) di approvare il documento denominato "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo", allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A);
- 2) di individuare il Servizio Gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative - DL25, quale Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per tutte le attività di cui al disciplinare de quo;
- 3) di rinviare a specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, così come disposto dall'art. 11 del documento de quo, l'approvazione della modulistica afferente la disciplina in argomento;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul B.U.R.A. e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it>

Allegato A

Disciplina per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro della Regione Abruzzo

CAPO I

Finalità e disposizioni generali

Finalità e disposizioni generali

Articolo 1 Finalità.

1. La Regione Abruzzo promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema Regionale Integrato dei Servizi al Lavoro.

2. Attraverso l'istituto dell'accreditamento, la Regione Abruzzo riconosce ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro.

3. Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni:

- a) i requisiti minimi per l'accreditamento, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
- b) le procedure per l'accreditamento;
- c) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;
- d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
- e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
- f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

## Articolo 2 Accredimento e affidamento dei servizi.

1. L'accreditamento è finalizzato ad introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro.

2. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipulazione, con la Regione o con le Province, di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio regionale.

3. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui al successivo articolo 8, costituisce requisito preliminare ai fini dell'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Abruzzo o delle Province, all'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.

4. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

5. L'accreditamento disciplinato nel presente atto ha natura sperimentale e durata di due anni, durante i quali la Giunta Regionale definisce le modalità di passaggio dall'elenco provvisorio dei soggetti accreditati a quello definitivo.

## CAPO II

Requisiti per l'accreditamento

Requisiti per l'accreditamento

Articolo 3 Requisiti.

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro, ai sensi dell'articolo 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e che assolvano alle indicazioni contenute nell'articolo 9.

2. Su specifica richiesta, sono accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti previsti dal medesimo decreto.

#### Articolo 4 Requisiti giuridici e finanziari.

1. Possono richiedere l'accreditamento i seguenti soggetti:

- a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali o di cooperative e loro consorzi;
- b) i Comuni;
- c) le Università e le fondazioni universitarie;
- d) le Camere di Commercio;
- e) le Scuole secondarie superiori;
- f) le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) le associazioni riconosciute;
- h) gli Enti Bilaterali.

2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lett. a), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro;
- b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
- c) l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali);
- e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:

1 - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2 - assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

#### Articolo 5 Requisiti strutturali.

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:

- a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della regione Abruzzo;
- b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali:
  - 1) distinti da quelli di altri soggetti;
  - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - 3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
  - 4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
  - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
  - 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
- c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento;
- d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
  - 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
  - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Lavoro Abruzzo, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.
- e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
  - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale;
  - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
  - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

#### Articolo 6 Requisiti e compiti professionali del Responsabile dell'Unità Organizzativa.

1. La figura del Responsabile dell'Unità Organizzativa richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
- b) diploma di laurea triennale in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

c) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del Responsabile dell'Unità Organizzativa è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Lo svolgimento della funzione di Responsabile dell'Unità Organizzativa deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a diciotto mesi.

4. A parziale deroga di quanto prescritto dal precedente comma ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'incarico di Responsabile può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che, tuttavia, non potrà svolgere siffatta funzione nei primi due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza.

5. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione del Responsabile dell'Unità Organizzativa per ognuna di esse.

6. Le attività svolte dal Responsabile dell'Unità Organizzativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- gestione del sistema informativo.

#### Articolo 7 Requisiti e compiti professionali dell'Addetto all'accoglienza e all'informazione.

1. La figura dell'Addetto all'accoglienza e all'informazione richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

b) diploma di laurea triennale in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

c) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'Addetto all'accoglienza e all'informazione è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Lo svolgimento della funzione di Addetto all'accoglienza e all'informazione deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.

4. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione dell'Addetto all'accoglienza e all'informazione per ognuna di esse.

5. Le attività svolte dall'Addetto all'accoglienza e all'informazione sono le seguenti:

- gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;
- prima informazione;
- consulenza informativa di primo livello;
- supporto all'autoconsultazione.

#### Articolo 8 Requisiti e compiti professionali dell'Operatore del Mercato del lavoro locale.

1. La figura dell'Operatore del Mercato del lavoro locale richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
- b) diploma di laurea triennale in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
- c) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'Operatore del Mercato del lavoro locale è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Lo svolgimento della funzione di Operatore del Mercato del lavoro locale deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.

4. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione dell'Operatore del Mercato del lavoro locale per ognuna di esse.

5. Le attività svolte dall'Operatore del Mercato del lavoro locale sono le seguenti:

- diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
- analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
- analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;
- individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
- identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;



- supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);
- definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il Centro per l'Impiego di competenza, del piano di azione individuale;
- tutoraggio mediante assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attività oggetto del P.A.I.;
- preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;
- monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale.

#### Articolo 9 Carta dei servizi.

1. Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.
2. In caso di mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine sopra indicato, la Struttura competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati.

#### CAPO III

Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure.

Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure.

#### Articolo 10 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.

1. Presso l'Agenzia Abruzzo Lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. La Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, apposita certificazione. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo.

#### Articolo 11 Richiesta di accreditamento.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURA della presente disciplina, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precitato decreto, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i.
3. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, per le attività di somministrazione e di intermediazione ed iscritti nell'Albo degli autorizzati nazionali previsto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del medesimo decreto o in particolare regime di autorizzazione nazionale ai sensi dell'art. 6, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo predetto, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, art. 4.

#### Articolo 12 Rilascio dell'accreditamento.

1. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.
3. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali dispone, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

#### Articolo 13 Durata e validità dell'accreditamento.

1. L'accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, entro 15 giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al primo comma, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

#### Articolo 14 Revoca dell'accreditamento.

1. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali verifica, con il supporto anche dell'ente Abruzzo Lavoro ed in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 17;
- c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

#### CAPO IV

Erogazione dei servizi al lavoro

Erogazione dei servizi al lavoro

#### Articolo 15 Obblighi dei soggetti accreditati.

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) interconnettersi con la Borsa Lavoro Abruzzo, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;

- b) inviare alla Direzione Regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c) comunicare alla Regione e alle Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- f) osservare le disposizioni concernenti, il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

#### Articolo 16 Raccordo pubblico privato.

1. La Regione Abruzzo e le sue Province possono affidare agli operatori accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i Servizi pubblici per l'impiego.
2. Le modalità di raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

#### Articolo 17 Divieto di transazione commerciale.

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

#### Articolo 18 Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

1. In caso di affidamento di servizi per il lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:
  - a) rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati (almeno con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi) e il numero dei disoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
  - b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
  - c) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria con riferimento all'ultimo anno solare;
  - d) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
  - e) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi con riferimento all'ultimo anno solare;
  - f) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.

2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

#### Articolo 19 Funzioni degli operatori accreditati.

1. Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'Elenco, possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
- b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

#### Articolo 20 Erogazione dei servizi organizzati in aree.

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree:

- a) Accesso ed informazione;
- b) Analisi del caso individuale (Profiling);
- c) Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;
- d) Mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro.

Prestazione Finalità dell'Area Prestazione Servizi (in raccordo con i Centri per l'Impiego)

Accesso e Informazione Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro. Garantisce accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni. - Informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso;

- Informazioni e invio ad altri servizi territoriali;

- Informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali.

Analisi del caso Individuale (Profiling) Garantisce l'analisi della domanda dell'utente al fine di concordare quali prestazioni siano più adeguate, in ragione del suo profilo professionale, delle caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del lavoro, dell'offerta dei servizi disponibili. - Colloquio

individuale diagnostico finalizzato alla definizione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro (definizione e stipula del PAI, da inviare agli uffici del Settore lavoro della Provincia territorialmente competente).

Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo Garantisce l'offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle condizioni professionali e personali dello stesso. - Consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI);

Mette a disposizione del lavoratore un tutor che lo supporterà nella realizzazione del percorso definito nel PAI. - Accesso a percorsi di formazione, a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo;

- Tutor individuale.

Mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, inoccupati o rientranti in specifici target così come individuati dalla Regione, che cercano lavoro, opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione. - Raccolta e diffusione curriculum vitae;

- Ricerca e segnalazione delle vacancies;

- Preselezione, verifica, disponibilità e gestione del contatto;

- Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;

- Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale.

2. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, eventualmente organizzati in aree standardizzate, come da tabella precedente, devono garantire, oltre al servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, almeno quelli previsti da un'altra delle predette aree, potendo ricorrere, per i servizi non contemplati, ad altri soggetti accreditati e/o autorizzati, secondo quanto previsto nelle specifiche linee di indirizzo regionale, operando, all'uopo, in stretto raccordo con i Centri per l'Impiego.

3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali specifici adempimenti in relazione al tipo di servizio richiesto, sempre in raccordo con i Centri per l'Impiego.

4. La Regione Abruzzo, anche attraverso il supporto e l'assistenza del proprio ente strumentale Abruzzo Lavoro, favorisce l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

Articolo 21 Entrata in vigore.

1. La presente disciplina entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.